



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M-IT-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0028603-19/12/2012-USCITA

Alle Associazioni di categoria
dei Vettori e dei Committenti
LORO SEDI

Oggetto: Costi minimi di esercizio e trasporti internazionali (art. 83 bis, commi 1, 2, 4 e 4 bis della legge n. 133/2008)
(Rif. interpello FEDIT Prot. 85 del 12 dicembre 2012).

Sono stati formulati numerosi quesiti in ordine alla applicazione della disciplina sui costi minimi di esercizio dell'autotrasporto recata dall'articolo 83 bis della legge 133/2008, al caso dei trasporti internazionali di merci, anche solo con riferimento alla "tratta" in territorio italiano, e ai trasporti effettuati in regime di cabotaggio.

Al riguardo questa Direzione generale, prendendo spunto dalla richiesta di chiarimenti della Federazione italiana trasportatori, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative che, sulla scorta del dato normativo, possano contribuire a fare chiarezza sulla questione.

Pregiudizialmente mette conto definire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del dell'art. 83 bis, della legge 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in base ad una lettura combinata del medesimo art. 83 bis con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

Quanto al riferimento soggettivo può dirsi che destinatari della normativa "*de qua*" sono le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, attive sul territorio italiano (intendendosi per tali le imprese aventi sede principale o secondaria in Italia), ed iscritte nell'apposito Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, previa dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Riferimento oggettivo dell'art. 83 bis della legge 133/2008, è costituito dall'esserci un contratto (scritto o verbale) di trasporto di cose per conto di terzi (come definito dall'art. 6 del decreto legislativo 286/2005), con cui le parti del rapporto (committente e vettore) convengono lo svolgimento professionale di un servizio di trasporto di cose verso un corrispettivo.

Ne consegue, come logico corollario, che in applicazione di quanto testé evidenziato è da escludere che il sistema dei costi minimi possa trovare applicazione anche ai trasporti internazionali (anche con riferimento alla sola "tratta" in territorio italiano).


Del pari la suddetta disciplina non trova applicazione alle operazioni svolte in regime di cabotaggio da parte degli autotrasportatori comunitari in Italia, nella misura in cui tali soggetti non hanno sede in Italia e non siano registrati presso l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Quanto sopra anche avuto riguardo alla circostanza che la metodologia di calcolo posta a fondamento dell'elaborazione dei costi minimi fa riferimento a valori dei parametri di costo peculiari al mercato dell'autotrasporto nazionale, quali, appunto il costo chilometrico del conducente, il costo chilometrico del trattore e del semirimorchio, il costo riferito ai pedaggi, il costo chilometrico della manutenzione, delle assicurazioni, dei pneumatici (si veda al riguardo la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno 2012). Ancora più significativo si palesa il riferimento al costo chilometrico del carburante che viene ricavato, relativamente a veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, depurando dal valore del costo del carburante alla pompa il valore dello sconto delle accise e del valore dell'IVA (con riferimento alla sola realtà nazionale).

In questi termini, fra l'altro, si è espressa l'Amministrazione con riferimento alla richiesta di chiarimenti della Commissione Europea – Direzione generale mobilità e trasporti, in ordine a possibili profili di illegittimità del sistema di costi minimi applicabili al trasporto merci su strada in Italia previsto dall'art. 83 bis della legge 133/2008, rispetto alla normativa comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Enrico Finocchi)



AR